

Procedura Tecnica
Realizzazione del prodotto

**Sviluppo di protocolli di monitoraggio
condivisi e uniformi sulle specie esotiche
invasive vegetali da applicare nell'ambito
delle valutazioni ambientali (VIA, VAS,
VINCA)
U.RP.T185**

Revisione	Data	Oggetto Revisione
01	15/12/2021	Prima emissione

INDICE

1. Scopo ed Obiettivi
2. Campo di applicazione
3. Definizioni, abbreviazioni e sigle
4. Riferimenti a documenti esterni
5. Modalità operative
6. Modulistica ed allegati
7. Registrazioni
- 8 Schema di distribuzione
9. Parole chiave

Approvato da

P.Balocco

Data: 16/12/2021

Riferimento al documento di ordine superiore

1. SCOPO ED OBIETTIVI

La convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ha individuato tra le principali cause della riduzione di biodiversità la diffusione di specie esotiche (denominate anche specie aliene o alloctone), che, una volta introdotte in un nuovo ambito territoriale, possono determinare una graduale degradazione ed alterazione degli habitat naturali e il declino delle specie autoctone (arrivando a volte a determinarne l'estinzione), nonché significative criticità e ricadute negative a livello economico e sanitario.

Dal punto di vista normativo è stato approvato il Regolamento Europeo n. 1143/2014 del 29/9/2014, pubblicato il 4 novembre 2014 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, recante disposizioni volte a prevenire ed a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il Regolamento sottolinea l'importanza degli interventi di prevenzione, e incoraggia interventi di rapida risposta alle nuove incursioni.

L'Italia ha recepito il Regolamento Europeo con il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 230.

Era già stata posta attenzione particolare alle specie esotiche invasive con l'art. 12 comma 3 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., con l'art. 47 della L.R. 19/2009 ("*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*") che evidenzia l'importanza di definire sistemi di monitoraggio, prevenzione, gestione, lotta e contenimento delle specie esotiche invasive e, per i siti della RN2000, con gli artt. 3 comma 1 lett. p) e 4, comma 1 lettera g-ter) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.).

Con DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 sono state definite, dal Gruppo di lavoro regionale istituito nel 2012 e coordinato dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, le Black List delle specie esotiche invasive, da ultimo aggiornate con DGR n. 24-9076 del 27/05/2019.

In questo contesto il monitoraggio delle specie esotiche invasive è riconosciuto come un valido strumento di contrasto alla loro diffusione, da cui la necessità di definire un protocollo condiviso che ne individui principi e modalità di attuazione.

Il documento programmatico per il triennio 2020-2022 (Obiettivi Istituzionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione 2020-2022), approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo il 19/12/2019 di cui al D.D.G. ARPA 19/2020, prevede, nell'ambito dell'obiettivo istituzionale 1A, lo "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)".

Arpa Piemonte ha così istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per la redazione e la validazione di protocolli di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA) e nelle successive verifiche di ottemperanza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di fornire un supporto agli operatori impegnati nella definizione di un piano di monitoraggio della flora alloctona invasiva nelle aree interessate dai progetti di opere sottoposti a valutazione ambientale.

Le presenti linee guida si applicano anche per i casi degli interventi esclusi dalle fasi di VIA o VI sui quali l'Agenzia sia a vario titolo chiamata ad esprimersi e *"in cui siano comunque previsti significativi interventi di movimentazione di terreno e di ripristino ambientale, dovrà essere previsto nella progettazione esecutiva, un Piano di Gestione (di durata almeno pari a quella del piano di manutenzione del verde) finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interferite dai lavori"* come richiesto dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con DGR n. 33-5174 del 12/06/2017.

3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E SIGLE

Biodiversità: la Convenzione ONU sulla Diversità Biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello *genetico*, di *specie* e di *ecosistema*. La diversità di ecosistema definisce il numero e l'abbondanza degli habitat, delle comunità viventi e degli ecosistemi all'interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono.

Specie autoctona: una specie, animale o vegetale, viene definita autoctona (dal greco *autòs* = medesimo e *chthòn* = terra) quando essa ha avuto origine nel medesimo areale in cui si trova.

Specie esotica/aliena/alloctona: una specie introdotta dall'uomo, volontariamente (per commercio, pesca, agricoltura, motivi ornamentali, ecc.) o involontariamente (trasportata con altre merci, acque di zavorra, ecc.), in un nuovo territorio al di fuori del suo naturale areale di distribuzione. Ogni individuo di tali specie che abbia la possibilità di sopravvivere e successivamente riprodursi (semi, spore e propaguli vegetativi) è incluso nella definizione.

Specie esotica invasiva: una specie alloctona viene definita invasiva quando, nei territori in cui è stata introdotta, si espande rapidamente (rispetto ai tempi dell'evoluzione naturale) creando impatti tangibili su altre specie ed ecosistemi.

Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Monitoraggio: rilevazione periodica e sistematica di parametri chimici, fisici e biologici, mediante appositi strumenti, allo scopo di controllare la situazione o l'andamento di sistemi anche complessi.

VIA/VAS: le Valutazioni Ambientali (Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) sono strumenti finalizzati a garantire che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

VINCA o VI: la Valutazione d'Incidenza è il procedimento amministrativo previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepito nell'ordinamento nazionale dall'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.), di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti significativi su un sito o proposto sito della Rete "Natura 2000", singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Verifica di ottemperanza: è l'attività volta al controllo della corretta e coerente attuazione delle prescrizioni e delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione ambientale.

Ripristino ambientale: gli interventi di ripristino/recupero ambientale sono volti a ripristinare le risorse naturali e le funzioni ecologiche alterate da un intervento antropico e ad accelerare e guidare il naturale processo di recupero, focalizzando l'attenzione sulle funzioni dell'ecosistema, con l'obiettivo di ottenere un sistema che sia in grado di proseguire nell'evoluzione senza ulteriori interventi da parte dell'uomo.

Progettazione esecutiva: terza ed ultima fase in cui è comunemente articolata la progettazione, di cui costituisce la fase tecnicamente più definita.

Piano di gestione: documento di riferimento che descrive le responsabilità riguardo alla gestione ambientale e la relativa organizzazione per le tempistiche e per le tipologie di controlli che verranno effettuati.

Ecosistema: l'insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente (fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico.

Proponente: il soggetto che presenta una proposta progettuale

Studio Impatto Ambientale (SIA): strumento per l'identificazione, la previsione e la stima quantitativa degli effetti fisici, ecologici, estetici, sociali e culturali di un progetto e delle sue alternative.

Studio di Incidenza: strumento per l'accertamento preventivo che chiarisce se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui siti della Rete "Natura 2000".

Componenti biotiche: gli organismi viventi che hanno un impatto nel modellare un ecosistema. Comprendono la flora e la fauna di un luogo e alle relative interazioni.

Fanerofite: secondo il sistema di Raunkiaer, si tratta di una forma biologica che comprende le piante perenni e legnose con gemme e apici vegetativi svernanti, destinati cioè a superare l'inverno, posti ad un'altezza dal suolo maggiore di 30 cm. Rappresentano il 47% della flora mondiale.

Fenologia: la fenologia (dal greco *phainein*, manifestarsi) è la scienza che si occupa della classificazione e registrazione degli eventi rilevanti nello sviluppo degli organismi, in particolare di quelli pecilotermi, cioè incapaci di regolare la propria temperatura in modo indipendente da quella ambientale, come ad esempio le piante e gli insetti. In particolare, la fenologia vegetale si occupa della definizione delle fasi di sviluppo (o fasi fenologiche: l'inizio della fioritura, lo sviluppo delle foglie, la maturazione dei frutti, ecc.) delle piante secondo scale fenologiche e della registrazione delle date in cui esse si verificano nei diversi ambienti.

Shape file: formato vettoriale per sistemi informativi geografici (GIS), sviluppato da ESRI, allo scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri GIS. Spazialmente può descrivere alternativamente punti, polilinee o poligoni.

Liste nere regionali: elenchi di specie esotiche invasive (*Black List*) che determinano, o che possono determinare, particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento

Piano di Monitoraggio Ambientale: documento che esplicita un processo che unisce osservazione, misurazione e raccolta dei dati bio-fisici caratteristici di un determinato ambiente. Il piano si sviluppa per un periodo di tempo sufficiente a creare una quantità di dati statisticamente rilevante.

Rete Natura 2000: Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, dotata di un quadro comune per la conservazione delle piante, degli animali e degli habitat, con lo scopo di creare una rete coerente di ambienti da tutelare. In Piemonte essa interessa oltre 400 mila ettari, pari a quasi il 16% del territorio regionale. La rete è composta da diverse tipologie di aree protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che danno attuazione alla Direttiva "Habitat", che tutela ambienti naturali e specie vegetali ed animali (ma non uccelli) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", che persegue la conservazione di tutti gli uccelli viventi

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

4. RIFERIMENTO A DOCUMENTI ESTERNI

- Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992
- Regolamento Europeo n. 1143/2014 del 29/9/2014
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230
- Decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e ss.mm.ii.
- DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.
- DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 e ss.mm.ii.

5. MODALITA' OPERATIVE

Indicazioni per il monitoraggio della flora alloctona

La caratterizzazione della flora alloctona deve essere parte integrante del capitolo dedicato a vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi presente nello studio condotto dal proponente nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale (SIA e Studio d'incidenza).

Per quanto riguarda la VAS, trattandosi di un processo inerente varie tipologie di pianificazione territoriale, con livelli di dettaglio molto diversificati, non sempre è possibile disporre di una caratterizzazione delle componenti biotiche. Pertanto, in merito alle specie esotiche invasive, a seconda del piano, i rapporti ambientali potranno contenere informazioni di livello generale che dovranno poi essere approfondite nell'ambito della progettazione dei singoli interventi previsti dal piano.

Per quanto riguarda i progetti assoggettati alla sola fase di verifica di VIA dovrà essere prescritto al proponente l'approfondimento della tematica della flora alloctona in fase di progettazione esecutiva, concordando con l'Agenzia i contenuti del piano di monitoraggio, che dovrà essere conferme con le presenti linee guida.

FASE A – Caratterizzazione preliminare

In questa fase, che potrà costituire l'*ante operam* del successivo monitoraggio, si effettuerà la verifica preliminare della presenza, e, nel caso, la caratterizzazione della flora alloctona, con indicazione delle specie che presentano carattere di invasività, nell'area interessata dal progetto e nelle sue vicinanze: queste ultime andranno definite di volta in volta in base alla tipologia di opere e delle attività previste.

I passaggi conoscitivi della fase A sono illustrati di seguito.

Criteri per la caratterizzazione

Il SIA e lo Studio d'incidenza dovranno contenere (o, conseguentemente, sarà necessario richiedere integrazioni in tal senso) la check-list di tutte le entità floristiche esotiche rinvenute nell'area indagata, che dovrà essere accompagnata da una valutazione speditiva della diffusione delle stesse (localizzata, diffusa, molto diffusa) all'interno degli habitat presenti e della possibilità

di una loro espansione nell'area in relazione alla forma biologica, al grado di sviluppo (da evidenziare in particolare per le fanerofite), alla tipologia di intervento e di lavori in progetto e all'eventuale presenza di sistemi di contenimento già in essere.

Dal momento che la caratterizzazione della flora esotica deve riguardare tutte le aree interessate dal progetto, questa non può essere ottenuta rilevando unicamente plot fissi poiché, con tutta evidenza, non garantirebbe una copertura completa dell'area che, viceversa, deve essere integralmente indagata.

A seconda della quota, ed in considerazione della fenologia più tardiva delle specie alloctone, i rilievi dovranno essere condotti tra la fine della primavera e l'autunno, individuando il periodo maggiormente idoneo a massimizzare la probabilità di osservare tutte le entità potenzialmente presenti.

Oltre a quanto sopra, per i progetti assoggettati a valutazione VIA e/o a valutazione d'incidenza, dovranno essere specificati:

1. per ogni entità, la numerosità (<10, 10-100, >100 individui) o l'estensione in m² di ogni nucleo/stazione individuato, nonché lo stadio fenologico delle piante al momento del rilievo;
2. la localizzazione delle stazioni eventualmente rilevate in un'apposita cartografia, da redigere a scala adeguata (anche ad integrazione della carta dell'uso del suolo o degli habitat allegata alla documentazione progettuale), nonché resa disponibile in formato vettoriale (shape file di Esri o geopackage), rispettando il seguente tracciato record:

Campo	Tipo	Lunghezza	Descrizione
WGS84UTMX	numerico intero	6	Valore della coordinata Est espressa nel sistema di riferimento WGS84 UTM32
WGS84UTMY	numerico intero	7	Valore della coordinata Nord espressa nel sistema di riferimento WGS84 UTM32
DATA_GG	numerico intero	2	Indicazione del giorno dell'osservazione (1-31)
DATA_MM	numerico intero	2	Indicazione del mese dell'osservazione (1-12)
DATA_ANNO	numerico intero	4	Indicazione dell'anno dell'osservazione
PROGETTO	stringa	60	Denominazione del progetto assoggettato a VIA/VI
RILEVATORE	stringa	60	Nominativo del/i rilevatore/i
COMUNE	stringa	30	Comune nel cui territorio è stata effettuata l'osservazione
COD_EUNIS	stringa	2	Codice dell'ambiente all'interno del quale è stata osservata la specie con riferimento al secondo livello della codifica EUNIS
ENTITA	stringa	60	Nome scientifico della specie ¹
NUMERO	stringa	6	Numero individui osservati (<10, 10-100, >100)
AREA	numerico intero	5	Estensione in m ² del nucleo osservato
QUOTA_M	numerico intero	4	Quota (in m.s.l.m.) della stazione rilevata

L'accuratezza ed il livello di approfondimento richiesti per la caratterizzazione preliminare

¹ Per i generi interamente inclusi nelle Liste nere della Regione Piemonte le cui specie siano caratterizzate dallo stesso *status* (analoghi livelli di invasività, problematiche ad essi connessi e strategie di gestione), è sufficiente l'indicazione sp./spp.

dipenderanno inoltre dal contesto all'interno del quale ricadono le opere in progetto e potranno essere decrescenti passando dall'ambito 1 all'ambito 3:

- ambito 1 - naturale o seminaturale e relative situazioni di interfaccia con altri ambiti;
- ambito 2 - agricolo e situazioni di interfaccia con l'ambito 3;
- ambito 3 - urbanizzato senza situazioni di interfaccia con altri ambiti.

Nell'ambito 1 la caratterizzazione dovrà essere finalizzata ad individuare tutte le entità vegetali alloctone eventualmente presenti se all'interno di Aree Protette e quelle incluse nelle sole liste nere regionali se al di fuori di queste. Nella seconda fattispecie, l'indagine preliminare potrà consistere unicamente in verifiche finalizzate ad escludere la presenza di entità alloctone incluse nelle liste nere regionali "Eradicazione" e "Allerta" e di quelle inserite nella lista "Gestione" ed indicate come prioritarie, mentre nella terza le indagini preliminari potranno essere finalizzate unicamente a verificare l'assenza di entità alloctone incluse nelle liste nere regionali "Eradicazione" e "Allerta" o inserite negli elenchi delle specie di rilevanza unionale o nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 1143/14 e al D. lgs. 230/2017.

Le specie eventualmente rilevate dovranno essere indicate utilizzando la nomenclatura riportata in "An updated checklist of the vascular flora alien to Italy" (Galasso *et al.*, 2018)²

Criteria per definire l'area di indagine

Come detto, la fase di caratterizzazione deve riguardare anche le aree attigue a quelle direttamente interferite dai lavori, la cui ampiezza varia in funzione della vulnerabilità e sensibilità del contesto ambientale in cui si inserisce l'opera e del tipo di interventi previsti.

Monitoraggio

Il Piano di Monitoraggio dovrà essere progettato sulla base delle risultanze degli studi condotti in fase progettuale, nonché in funzione dell'ambito territoriale in cui ricade il progetto, ed essere strettamente connesso alla tipologia di ripristino/recupero ambientale eventualmente previsto per le aree interferite dai lavori.

La proposta di monitoraggio deve essere allegata al SIA e/o allo Studio di Incidenza ed inclusa in eventuali Piani di Monitoraggio Ambientale. I contenuti di tale elaborato potranno evidentemente essere successivamente modificati e concordati con l'Agenzia.

Scopo del monitoraggio è quello di impedire, all'interno delle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze (margini esterni), l'insediamento e la diffusione di entità della flora alloctona: per questo motivo è necessario prevedere una sorveglianza attiva che contempli anche la possibilità di interventi di gestione (estirpazione, sfalcio, ecc.), individuando il o i soggetti a ciò preposti.

L'attività avrà periodicità annuale e dovrà essere pianificata considerando la nicchia fenologica propria della flora alloctona ed in modo da impedire alle piante eventualmente presenti di fruttificare.

L'attività di monitoraggio dovrà essere condotta da un tecnico qualificato.

² G. Galasso, F. Conti, L. Peruzzi et al (2018) An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. *Plant Biosystems – An international Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology* 152:3, pages 556-592

Tutti gli interventi eventualmente contemplati dal protocollo per la gestione delle entità incluse nelle liste nere regionali dovranno avvenire secondo modalità coerenti con le indicazioni riportate nelle schede monografiche disponibili sul sito web della Regione Piemonte o, in mancanza di queste, con quanto indicato dalla letteratura scientifica. Inoltre, nel Piano di monitoraggio dovranno sempre essere specificate le modalità di gestione dei residui vegetali derivanti da detti interventi, che dovranno privilegiare l'incenerimento in loco, nel rispetto della normativa vigente, secondo lo schema allegato al paragrafo 6, che potrà variare in caso di modifiche alle norme di settore.

Per gli interventi all'interno dei siti della Rete Natura2000 il protocollo di monitoraggio costituisce lo strumento con cui viene assicurato il rispetto dell'obbligo di cui al già citato art. 4 comma 1 lettera g-ter delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (DGR 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.).

Le modalità di reportistica (che dovrà avvenire con cadenza annuale al termine di ogni campagna di monitoraggio) e archiviazione dei dati saranno analoghe a quelle descritte per la fase A per quanto attiene diffusione e fenologia delle entità rilevate. Ad integrazione di questi dati, dovrà essere prevista la descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e la valutazione della loro efficacia.

FASE B – Monitoraggio Corso d'opera

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla gestione degli inerti (anche alla luce delle indicazioni contenute nella Procedura Tecnica "Specie vegetali esotiche: definizioni, impatti, inquadramento normativo e modalità di gestione nell'ambito di cantieristica con movimenti terra e con interventi di recupero e ripristino ambientale" (U.RP.T160) e le "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" allegate alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017), in particolare qualora vi sia la previsione di impiegare materiali provenienti da fuori sito e/o nel piano cantieristico siano previste la formazione e il mantenimento per periodi di tempo significativi di aree denudate.

L'attività dovrà essere condotta anche qualora le indagini preliminari non abbiano portato all'individuazione di entità alloctone. Come noto infatti, diverse specie vegetali esotiche invasive hanno un carattere ruderale e pioniero e trovano condizioni ideali al loro insediamento nei siti disturbati.

Le entità oggetto di monitoraggio e di eventuali interventi di gestione variano a seconda degli ambiti sopra indicati e coincidono con quelle oggetto di indagine preliminare.

FASE C - Monitoraggio Post operam

Nella fase *post operam* il monitoraggio della flora alloctona deve costituire parte integrante del piano delle manutenzioni degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interferite (se previsti), sebbene il suo ambito di applicazione, coincidendo con quello interessato dalla caratterizzazione preliminare (Fase A), possa includere anche aree esterne a queste.

Le entità oggetto di monitoraggio ed eventuale gestione variano in funzione dell'ambito in cui ricade il progetto e sono le stesse già indicate per la fase di CO.

La durata minima del monitoraggio in fase *post operam* dovrà essere almeno analoga a quella del monitoraggio delle altre componenti biologiche (tre anni) o, se presente, del piano di manutenzione delle eventuali opere a verde, prevedendo espressamente la possibilità di prolungare l'attività, qualora al termine del periodo previsto dovessero risultare criticità legate alla gestione di entità particolarmente problematiche.

6. MODULISTICA ED ALLEGATI

Allegato abbruciamento (il prospetto riportato nella tabella è passibile di modifiche normative: l'effettiva possibilità di procedere all'abbruciamento dei residui vegetali dovrà in ogni caso essere preventivamente verificata anche in funzione di quanto previsto dalle D.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020 e n. 9-2916 del 26/02/2021)

LOCALIZZAZIONE	TIPO di ATTIVITA'	dal 1 al 31 ottobre (6) (7)		dal 1 novembre al 31 marzo (9)		dal 1 aprile al 30 settembre	
		pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi	pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi	pericolosità per gli incendi boschivi (8)	NON pericolosità per gli incendi boschivi
Terreni boscati (10), pascolivi, arbustivi + fino a 50 m di distanza da essi (100 m in caso di pericolosità per gli incendi boschivi (8))	abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)	NO	NO	NO	NO	NO	SI (11)
	fuochi (3) in deroga (4) (in aree attrezzate - per motivi di lavoro - per tradizione/cultura)	NO	SI (7)	NO	SI (7)	NO	SI
	fuochi (3) non in deroga (5) (es. tenda escursionisti)	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tutto il resto del territorio regionale	abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)	NO	NO	NO	NO	SI (11)	SI (11)
	altre tipologie di combustione all'aperto	SI (7)	SI (7)	SI (7)	SI (7)	SI	SI

(1) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 "Teso Unico Ambientale" per residui vegetali si intendono: la paglia, gli sfalci e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicolturali, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro vengono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiagati come sostanze ammendanti e concimanti. Tale attività corrisponde con l'abbruciamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della Lr. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

(2) Il metro stero è il volume del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali.

(3) È "fuoco" la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme (art. 1, comma 2, lettera c) della Lr. 15/2018). Il fuoco deve essere condotto e non può essere lasciato incustodito (art. 10, comma 5 della Lr. 15/2018).

(4) Derogano al divieto di accensione di fuochi stabilito all'art. 10, comma 3) della Lr. 15/2018 solamente le seguenti tre tipologie di fuoco e solo dall'alba al tramonto e in assenza di vento:

- fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati (art. 10, comma 4, lettera a) della Lr. 15/2018)
- fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi (art. 10, comma 4, lettera c) della Lr. 15/2018)
- fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza (art. 10, comma 4, lettera d) della Lr. 15/2018)

Il luogo nel quale si intende procedere con l'accensione di un fuoco o all'abbruciamento di residui vegetali deve essere preventivamente isolato e circoscritto e non deve essere a contatto con i fusti delle piante arboree.

I fuochi e gli abbruciamenti dei residui vegetali non possono essere lasciati incustoditi ma deve essere presente personale sufficiente e dotato dei mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.

(5) Altre tipologie di fuoco NON rientrano nella deroga di cui all'art. 10, comma 3) della Lr. 15/2018. A titolo di esempio: fuoco acceso accanto alla tenda installata fuori campeggio/area attrezzata da parte di escursionisti.

(6) La normativa di attuazione dell'Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 - DGR 28 settembre 2018, n. 57-7628 - D.D. 353/A1602A del 28 settembre 2018) prevede, come misura strutturale, il divieto, su tutto il territorio regionale, di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D. Lgs n. 152/2006 nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

Tale divieto si applica tramite specifica Ordinanza del Sindaco.

(7) La stessa normativa relativa al risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano prevede, quale misura temporanea collegata alle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti (semaforo ARANCIO e ROSSO), limitatamente ai territori urbani dei comuni di cui all'allegato 2 alla DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 come aggiornata dalla DGR 28 settembre 2018, n. 57-7628, il divieto assoluto di qualunque tipo di combustione all'aperto.

Tale divieto si applica tramite specifica Ordinanza del Sindaco.

(8) La Lr. 15/2018, all'art. 4, prevede, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi, la possibilità di dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di massima pericolosità. Durante tali periodi sono:

- sospese le deroghe di cui all'art. 10, comma 3) della stessa Lr. 15/2018 (i fuochi di cui alla precedente nota n. 4 e gli abbruciamenti nel periodo 1 aprile / 31 ottobre),

- vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio,

- vietate tutte le azioni con generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

(9) L'art. 10, comma 2 della Lr. 15/2018 stabilisce un divieto generalizzato di abbruciamento di materiali vegetali nel periodo 1 novembre - 31 marzo

(10) I terreni boscati sono quelli di cui all'art. 3 della Lr. 4/2009.

(11) I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Art. 182, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e Art. 10, comma 6 della Lr. 15/2018).

NOTA: La Lr. 15/2018 ha abrogato la precedente Lr. 21/2013 e con essa la necessità di comunicazione di accensione di fuochi

7. REGISTRAZIONI

8 SCHEMA DI DISTRIBUZIONE

Dipartimento Coordinamento servizi, ICT e Promozione Ambientale
Dipartimenti territoriali
Servizi di tutela

9. PAROLE CHIAVE

Specie alloctone invasive
Gestione
Caratterizzazione
Prevenzione